



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023

Art. 9 (Accordo)

Gruppi congiunti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, le Parti istituiranno un Comitato congiunto di cooperazione strategica chiamato a riunirsi, in composizione paritetica ed almeno una volta all'anno, anche con modalita' di videoconferenza, per concertare un piano delle azioni comuni da intraprendere ed ogni altra iniziativa ritenuta utile per il rafforzamento della cooperazione bilaterale per combattere il crimine. 2. In conformita' con le proprie legislazioni nazionali, le Autorita' competenti possono costituire, altresì, gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti che operino secondo le esigenze operative emergenti e per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza ed analisi.

Versione in vigore dal 27 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 56
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-56-2026/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it